



## **VADEMECUM PER L'ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI C.N.I. NEOARRIVATI DAL PAESE D'ORIGINE**

### **PREMESSA**

Gli alunni CNI (Cittadini Non Italiani) neo arrivati dal Paese d'origine sono gli alunni con cittadinanza non italiana immessi per la prima volta nel sistema scolastico italiano.

Tali alunni vengono comunemente definiti con la sigla N.A.I. (Neo Arrivati in Italia)

Vi invitiamo a visionare tale vademecum ogni volta che si iscrive un alunno CNI neo arrivato dal Paese d'origine.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: "Iscrizione scolastica" – comma 2
- C.M.n° 24 del 01 marzo 2006
- C. M. febbraio 2014
- Nota MIUR n. 465 del 27 gennaio 2012

### **ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI**

L'iscrizione scolastica dell'alunno avviene in segreteria

All'inizio dell'anno scolastico ogni Dirigente individua, sentito il DSGA, all'interno dello staff di segreteria, una persona incaricata a gestire l'iscrizione degli alunni CNI.

#### **ATTENZIONE!**

L'iscrizione scolastica del minore può essere fatta solo da chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'iscrizione scolastica può avvenire in qualunque momento dell'anno.

L'iscrizione scolastica può avvenire anche per minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta.

### **I DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE**

1. Documenti da acquisire all'atto dell'iscrizione:

- documento di identità/passaporto dell'adulto che esercita la potestà genitoriale del minore da iscrivere.

I documenti anagrafici possono essere autocertificati dal cittadino straniero, regolarmente soggiornante (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98).

2. Documenti che possono essere acquisiti anche successivamente:

- certificato vaccinazioni effettuate, tradotto in lingua italiana;
- documento attestante gli studi compiuti nel Paese d'origine.

#### **ATTENZIONE!**

- La mancata acquisizione dei documenti di cui al punto 2, non può in nessun modo precludere la frequenza scolastica, né la promozione alla classe successiva, o l'acquisizione del titolo di studio.
- Come per i cittadini italiani, ai fini dell'iscrizione scolastica non è consentito chiedere documenti attestanti pagamenti di utenze (bollette affitto, luce, gas ecc.).
- L'iscrizione scolastica non deve in nessun modo essere subordinata al versamento di quote chieste a vario titolo (assicurazione, contributi per le attività didattiche ecc.)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. Richiesta di contributi scolastici alle famiglie – Nota MIUR prot. n. 593 del 07/03/2013 - Richiamo

**VACCINAZIONI**

Se il genitore rifiuta o non provvede a consegnare la documentazione sanitaria obbligatoria, il Capo d'Istituto dovrà comunicare tale circostanza alle A.S.L. di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).

**CITTADINANZA**

È fondamentale chiedere ai genitori la cittadinanza acquisita dai propri figli. Per l'accertamento della cittadinanza dell'alunno, si ricorda che, chi nasce in Italia da genitori stranieri, acquisisce la cittadinanza dei genitori; se uno dei due genitori è italiano, i figli possono avere la doppia cittadinanza (italiana e straniera).

**DOCUMENTAZIONE SCOLARITÀ PREGRESSA**

Gli studi compiuti nel Paese d'origine possono essere autocertificati dal genitore straniero.

I titoli di studio acquisiti all'estero devono essere tradotti dal Consolato italiano nel Paese d'origine, per poter essere validi anche in Italia.<sup>2</sup>

**RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO - DICHIARAZIONE DI VALORE – EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO****Riconoscimento del titolo di studi**

Il riconoscimento avviene quando un titolo di studio di scuola secondaria di 1° e 2° grado, un titolo universitario o un titolo di qualifica professionale conseguito in un altro paese, viene riconosciuto dal punto di vista giuridico e diventa quindi valido anche in Italia.

Per ottenere il riconoscimento, è necessario:

1. tradurre in italiano il titolo di studio;
2. legalizzare il titolo di studio;
3. richiedere la dichiarazione di valore.

N. B. Queste tre azioni devono essere effettuate presso la Rappresentanza Consolare italiana nel Paese dove è stato prodotto il titolo di studio (Ambasciata di Italia e/o Consolato italiano).

Il riconoscimento di un diploma di scuola secondaria di 1° o 2° grado si chiama "equipollenza".

**Equipollenza**

È una forma di riconoscimento basata sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero, che verifica se corrisponde (ovvero è equivalente) per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo italiano in modo che possa dare un valore giuridico definendolo equipollente.

<sup>2</sup> il genitore regolarmente soggiornante può utilizzare l'autocertificazione per attestare gli studi precedentemente svolti all'estero dal minore (DPR 403/98). Tuttavia, in caso di certificazione di titoli di studio (es. licenze, diplomi...), i cittadini stranieri residenti in Italia possono produrre autocertificazione sostitutiva *"limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e reperibile agli atti di uffici italiani"*. Quindi, nel caso di documentazione non tradotta e convalidata dal Consolato italiano, anche se non viene pregiudicata l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può tuttavia venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella riconosciuta equipollente, completata nel Paese d'origine). Spetta al Dirigente verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

**Equivalenza**

È un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

In pratica, mentre l'equipollenza, ovvero il riconoscimento formale di un titolo di studio permette di attribuire valore legale a tale titolo in Italia, così che il titolo diviene in tutto e per tutto uguale ad un titolo italiano, l'equivalenza è un giudizio che certifica che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano solo al fine dell'ammissione ad un concorso.

Per richiedere l'equipollenza di un titolo di studio è necessario aver sostenuto in un paese straniero un ciclo di istruzione di:

- 8 anni per avere il diploma di 1° grado equipollente;
- 11/12 anni per avere il diploma di 2° grado equipollente.

N. B. Allo stato attuale, in Italia il riconoscimento dei titoli di studio di scuola secondaria è accessibile solo ai cittadini dell'Unione Europea e ai titolari di protezione internazionale.

**Dichiarazione di valore in loco**

La dichiarazione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un'istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

**ATTENZIONE!**

Per continuare o riprendere a studiare, per esempio iscriversi a un percorso di formazione professionale oppure iscriversi a un corso di istruzione secondaria o all'università, non è necessario ottenere preventivamente l'equipollenza del titolo di studio propedeutico posseduto. Serve invece presentare tutta la documentazione necessaria affinché tale titolo sia riconosciuto dall'ente formativo ai soli fini dell'iscrizione.

Se in possesso di un titolo di scuola secondaria di I grado (scuola media) conseguito all'estero, i cittadini UE e non-UE possono chiedere l'iscrizione a una scuola secondaria di II grado o a un Centro per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Al fine dell'iscrizione è sufficiente presentare il **titolo di studio** accompagnato da **traduzione ufficiale** (effettuata presso la Rappresentanza Consolare italiana nel Paese dove è stato prodotto il titolo di studio) insieme alla domanda di iscrizione, direttamente all'istituto di istruzione secondaria di II grado o al CPIA che si intende frequentare.

La presentazione di tale documento deve avvenire entro il termine del percorso di studi intrapreso dall'alunno, pena la mancata ammissione all'esame di stato per il conseguimento del titolo conclusivo del secondo ciclo.

**ATTENZIONE!**

Per poter essere validi in Italia, gli atti e i documenti conseguiti in paesi stranieri devono essere:

- tradotti in italiano;
- legalizzati.

**TRADUZIONE**

Il titolo di studio in originale deve essere tradotto in italiano e avere il timbro "per traduzione conforme".

## LEGALIZZAZIONE

**La legalizzazione** è la certificazione di un documento che garantisce l'autenticità di un documento. Deve essere chiesta alla Rappresentanza Diplomatica all'estero (Ambasciata di Italia e Consolato italiano). Se si è già residenti in Italia, e non ci si può recare all'estero per fare la legalizzazione del titolo di studio, è possibile delegare un'altra persona o contattare la Rappresentanza Diplomatica Italiana per ricevere informazioni su come inviare i documenti in originale.

## ECCEZIONI ALLA LEGALIZZAZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Non sempre è necessario procedere con la legalizzazione. In alcuni casi la legalizzazione può sostituire con l'apostilla. L'apostilla o apostille sostituisce la legalizzazione. È una certificazione che rende autentico un atto pubblico (vd Allegato: Apostille...quali Paesi?)

## COME AVVIENE L'ISCRIZIONE?

L'incaricato di segreteria :

- raccoglie la documentazione;
- fornisce la domanda di iscrizione, se necessario, in lingua madre e dà chiarimenti e spiegazioni durante la compilazione.
- fissa col genitore un appuntamento per il colloquio con il facilitatore/referente di plesso.
- avvisa il facilitatore/referente di plesso dell'iscrizione.
- mette a disposizione il fascicolo del nuovo alunno, consegnandolo al facilitatore/referente di plesso, prima del colloquio.
- offre al genitore le informazioni utili per favorire la conoscenza della nuova scuola.
- comunica alla famiglia dell'alunno la classe di inserimento e il giorno di inizio frequenza, definiti in seguito al colloquio di inserimento.

## ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE: CRITERI

### Criteri per l'assegnazione della classe

Riferimento normativo: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: "Iscrizione scolastica" – comma 2:

*I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:*

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*

### Criteri per la scelta della sezione

Riferimento normativo: DPR 31 agosto 1999, n° 394 – Articolo 45: "Iscrizione scolastica" – comma 3

Per la scelta della sezione, vengono concordati i seguenti parametri di riferimento:

1. Numero di alunni per classe.
2. Equilibrio possibile tra il numero di alunni stranieri e quello degli alunni italofoni. La presenza di un numero eccessivo di alunni stranieri in una classe rispetto alle altre determina una maggiore complessità nella conduzione dell'attività didattica e nella gestione organizzativa e pone la classe in una situazione di maggiore difficoltà rispetto alle altre.
3. Presenza di altri alunni che parlano la stessa lingua del neoiscritto. Questi alunni possono diventare un utile supporto come mediatori linguistici o "tutor" per i nuovi iscritti, soprattutto nelle prima fase di inserimento. Attenzione a non creare classi con etnie eccessivamente predominanti.



4. Presenza in classe di alunni portatori di handicap. Questa situazione non necessariamente aumenta la complessità di gestione; la presenza di un altro insegnante, che si occupa dell'alunno con handicap (se non grave o non problematico per la gestione della classe), può costituire una risorsa ulteriore per supportare la conduzione dell'attività didattica.

## ISCRIZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE: INDICAZIONI

### Iscrizioni ad inizio anno

Si considera l'età anagrafica: si iscrive l'alunno nella classe italiana corrispondente all'età anagrafica.

### ATTENZIONE!

Slittamenti in classi inferiori possono essere consentiti in caso di:

- mancanza di documentazione della scolarità pregressa e/o autocertificazione del genitore;
- constatazione di una forte discrepanza tra età anagrafica e classe frequentata nel Paese d'origine, imputabile a varie cause (ripetute bocciature, frequenza saltuaria e irregolare, analfabetismo nella lingua madre ...).

L'insufficiente padronanza della lingua italiana non può essere considerata motivo di retrocessione.

Ogni retrocessione, così come gli slittamenti verso classi immediatamente successive, pure consentiti dalla normativa, vanno considerati attentamente e la famiglia deve essere coinvolta ed informata su questa scelta.<sup>3</sup>

N. B. Si ribadisce che in nessun caso è consentito retrocedere l'alunno neo arrivato di oltre un anno, rispetto alla classe di appartenenza per età anagrafica.

### Iscrizioni in corso d'anno (dopo il II quadrimestre)

La normativa vigente sancisce che l'iscrizione degli alunni neo arrivati deve essere garantita in ogni momento dell'anno. Tuttavia, le molteplici difficoltà, di vario ordine, legate all'inserimento scolastico in corso d'anno, suggeriscono di approntare pratiche che, al di là degli aspetti formali e giuridici, mettano al centro il bisogno dell'alunno di rapportarsi alla nuova classe, iniziando a relazionarsi fin da subito con compagni ed insegnanti.

L'alunno è scolarizzato e c'è corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata/terminata nel Paese d'origine:	Viene inserito nella classe italiana corrispondente a quella frequentata/appena terminata nel Paese d'origine. (es. se frequentava o ha appena terminato la quarta nel proprio Paese, viene inserito in una quarta italiana). N.B. Ai fini della validità dell'anno scolastico italiano, e, quindi della promozione all'anno successivo, si può considerare valida la frequenza dell'alunno nella sua scuola d'origine.
---	--

<sup>3</sup> La C.M. n°24/2006 lo ribadisce in questi termini: " Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l'alunno secondo l'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia".

<p>L'alunno non è scolarizzato o non si possiedono elementi sulla scolarità pregressa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si riscontra eccessivo divario tra l'età anagrafica e la classe italiana di appartenenza;</li> <li>- si riscontra eccessivo divario tra l'età dell'alunno e la classe frequentata nel proprio Paese</li> </ul>	<p>Viene retrocesso (al massimo di un anno) rispetto alla classe italiana di appartenenza per età anagrafica.</p> <p><b>N.B.</b> La scuola si impegna a non interrompere la continuità relazionale col gruppo classe in cui l'alunno è stato inserito, e nel quale proseguirà il suo iter scolastico, per il successivo anno,</p> <p><b>N.B.</b> In caso di iscrizione a cavallo tra scuola primaria e secondaria di I grado, occorre valutare, di caso in caso, il maggiore beneficio che l'alunno può trarre dall'inserimento nell'una o l'altro ordine, anche alla luce delle effettive risorse ed opportunità formative a disposizione delle classi e dei plessi individuati (ad es. presenza del facilitatore, laboratori di ital2, ore a disposizione ecc.).</p> <p>In caso di inserimento nell'ordine di scuola più alto, è possibile fermare l'alunno, che verrà nuovamente iscritto in prima media, l'anno successivo.</p>
--	---

#### **ISCRIZIONI ALUNNI PROVENIENTI DA SCUOLE ARABE IN ITALIA**

L'iscrizione di tali alunni avviene tramite esame di idoneità alla classe richiesta: la segreteria dovrà accertarsi che l'alunno possieda la documentazione attestante il requisito di idoneità.

#### **ISCRIZIONI ALUNNI ULTRAQUATTORDICENNI**

Per l'inserimento degli alunni NAI ultra quattordicenni si fa riferimento alla Nota diffusa dal Polo StarT1 *"L'inserimento dei ragazzi neoarrivati in Italia ultra14 i Nai +14: in quale scuola, con quali attenzioni"*